

**INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003, N.3274 E ALLE DELIBERE REGIONALI IN MATERIA, DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N.780/2021.**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 (O.C.D.P.C. n. 780/2021), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare, ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, alla quale seguirà il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 2008 e del “visto di congruità tecnico economico”.

#### **1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Ai fini del rilascio del “visto di congruità tecnico economico”, i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e delle opere che possono

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021.

I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021" approvato con D.G.R. n. 1256 del 02 agosto 2021 e pubblicato sul BURE-RT n. 239 del 03 agosto 2021<sup>1</sup>.

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Per tipologie di opere non previste nell'Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezzari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto "Elenco prezzi", questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, il "visto di congruità tecnico economico" è limitato ai soli aspetti strutturali delle stesse opere aggiuntive cofinanziate.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL "VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO"**

Ai fini dell'istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito "SGSS") della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti con PEC da inviare all'indirizzo [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Istruite positivamente le pratiche, il SGSS rilascerà l'autorizzazione sismica preventiva o il parere sul progetto esecutivo delle strutture nel caso di deposito dello stesso, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 19 del 2008 e della

---

<sup>1</sup> Scaricabile al link <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>

DGR n. 1814 del 2020 e l'apposito "visto di congruità tecnico economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Il "visto di congruità tecnico economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, il SGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione.

Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, lo stesso SGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di "rafforzamento locale", disciplinati dall'art. 16 commi 1,2,3 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (dimostrabile mediante l'Allegato 5 alla medesima Ordinanza) risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

Per gli interventi di "miglioramento sismico", l'art.16, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004, e comunque che si ottenga un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. I rapporti capacità/domanda, definiti anche dall'art. 17, comma 2 della medesima Ordinanza e che debbono soddisfare le condizioni suddette, sono quelli relativi allo Sato Limite di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di danno per tutti gli edifici.

Il progettista dovrà:

- presentare, unitamente agli elaborati progettuali, un'attestazione che dimostri il raggiungimento delle suddette soglie;
- determinare e attestare la classi di rischio prima e dopo l'intervento ("Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" – Decreto del MIT n. 65 del 7 marzo 2017);
- sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche di cui all'art.2 c. 9 dell'O.C.D.P.C. n. 780/2021, e inviarle alla Regione.

Nel caso in cui dalla progettazione non risulti possibile attraverso il "miglioramento sismico" raggiungere i valori del rapporto capacità/domanda sopra riportati, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15 comma 1 lett. a) e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di “demolizione e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche.

Ai fini del calcolo del costo convenzionale dell’intervento di “demolizione e ricostruzione” di cui all’art. 15 della medesima Ordinanza, se il volume del ricostruito:

- è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- è non inferiore all’80% del volume esistente, si può considerare l’intero volume esistente;
- è inferiore all’80% del volume esistente, si può considerare il volume del ricostruito maggiorato del 25%.

Il SGSS, ai sensi dell’art. 18 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, provvede alla rendicontazione semestrale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l’avvenuto impegno o l’utilizzazione delle risorse stanziare, con i relativi interventi effettuati.

Il SGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta del contributo statale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, nei termini di legge.

### **3. VARIANTI**

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d’opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il “visto di congruità tecnico economico”, anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo “visto di congruità tecnico economico”, quelle indicate all’art. 149, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, purché soddisfino l’ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell’originario progetto già corredato di “visto di congruità tecnico economico”, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016<sup>2</sup>. A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell’allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata al SGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al “visto di congruità tecnico economico” e l’eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

### **4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell’importo precedentemente attribuito, nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base del Visto di Congruità ottenuto e a seguito di

---

<sup>2</sup> D.G.R. n.2272/2016 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

trasmissione da parte del soggetto beneficiario del cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm. L'atto di concessione e impegno delle risorse riporterà il costo complessivo dell'opera ed il relativo quadro economico, con l'eventuale suddivisione dei costi per le opere oggetto di finanziamento statale e per le eventuali opere oggetto di cofinanziamento del soggetto beneficiario (v. punto 1 "Progettazione degli interventi").

I Soggetti beneficiari, una volta ricevuto il visto di congruità tecnico-economica, dovranno presentare il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi con l'individuazione dell'esercizio e/o degli esercizi cui imputare le relative spese, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.

Dovranno inoltre trasmettere al SGSS la seguente documentazione nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- **entro 6 mesi** dall'approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto definitivo dell'intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle spese previste, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica e tecnico-economica;
- **entro 12 mesi** dalla data di adozione dell'atto di impegno, la comunicazione dell'affidamento dei lavori;
- **entro 36 mesi** dalla data di adozione dell'atto di impegno, la trasmissione degli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

I suddetti termini sono da considerarsi perentori in quanto non si prevede la possibilità di concedere proroghe, stante la necessità di rispettare le tempistiche indicate dall'Ordinanza e di completare gli interventi finanziati.

Si sottolinea inoltre quanto disposto dall'art. 19 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021:

- comma 1: *"le risorse [...] trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 comma 1, **sono revocate** dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate [...] entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse"* (G.U. n. 193 del 13/08/2021);
- comma 6: *"si considerano **risorse non utilizzate**, le risorse [...] per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento"*.

Se nella gestione l'avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, il Soggetto beneficiario provvede a darne tempestiva comunicazione alla Regione trasmettendo il cronoprogramma aggiornato, nel rispetto delle tempistiche sopra riportate.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

## **5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base e in coerenza con il cronoprogramma dei lavori, di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità alternative:

- A. in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto beneficiario degli atti di contabilità finale, nonché a seguito della trasmissione della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 0);
- B. in più tranche, come di seguito specificato, in seguito all'atto di concessione del contributo ovvero di impegno della spesa:
- un 1° acconto relativo alle spese di progettazione all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva e del visto di congruità tecnico-economica (Modulo 1);
  - un 2° acconto pari al 20% del valore del contratto di appalto, per la quota parte dell'importo oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP della data di effettivo inizio lavori, in considerazione di quanto disposto all'art.35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Modulo 2.1);
  - un 3° acconto, non superiore al 40% dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito di comunicazione formale da parte del RUP dello stato di avanzamento lavori in coerenza al cronoprogramma presentato di cui D.lgs. 118/2011 (Modulo 2.2);
  - il saldo dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto beneficiario degli atti contabilità finale o atti equipollenti comprensivi del quadro economico finale, nonché della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (Modulo 3).

Con riferimento al 2° acconto, si precisa che tale percentuale può, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, essere incrementata fino al 30% - compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente - ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021.

Eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite o da minori spese realizzate, verranno conteggiate in sede di saldo finale e ritorneranno nella disponibilità della Regione.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

I Moduli 0, 1, 2.1, 2.2, 3 sopra richiamati relativi alle richieste di liquidazione secondo le modalità consentite saranno resi pubblici sulla sezione dedicata all'Ordinanza di interesse della pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (<https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/geologia/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico/art-11-dl-28-aprile-2009-n39/pdf/ocdpc-780>).